



**Città di Trani**

*Medaglia d'Argento al Merito Civile*

PROVINCIA B T

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <b>112</b> del Reg.</p>	<p><b>Oggetto:</b>  <b>SENTENZA TRIBUNALE DI TRANI - SEZIONE LAVORO N.1389. DEL 2014.</b>  <b>APPELLO INNANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BARI.</b></p>
<p>Data: <b>26 / 5 / 2014</b></p>	

L'anno duemilaquattordici, il giorno 26 del mese di maggio, alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

Avv. Donato Susca

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 8

Assessori, ed assenti n. \_\_\_\_\_ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**Il relatore, Sindaco avv. Luigi Nicola RISERBATO, propone alla Giunta Comunale la deliberazione in oggetto, corredata dai prescritti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000.**

**PREMESSO** che il dipendente di questo Comune, dott. Giuseppe LORUSSO, difeso e rappresentato dagli avvocati Antonio ARZANO e Giovanni DI CAGNO in data 03/09/2013 ha notificato a questo Ente ricorso al Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, per ottenere in sede giudiziaria la condanna del Comune di Trani al pagamento della somma di Euro 60.301,56 a titolo di differenze di retribuzioni per asserite mansioni superiori, di indennità di reperibilità, di lavoro straordinario ordinario ed elettorale e per buoni pasti non liquidati;

**VISTA** la determina dirigenziale 2<sup>a</sup> Ripartizione n.177 del 06/09/2013 con la quale era stato deciso di resistere al ricorso con conferimento dell'incarico di rappresentare e difendere il Comune di Trani all'avv. Fabio POZZI del Foro di Bari per tutto il giudizio di primo grado;

**VISTA** la nota data 06/05/2014 ed assunta al n.17749 di protocollo a firma dell'avv. POZZI il quale ha trasmesso copia della sentenza n.1389 del 2014 della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani, con la quale è stata parzialmente accolta la domanda del dott. Giuseppe LORUSSO, per un importo di Euro 33.665,97 oltre le spese di giudizio, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

**PRESO ATTO** che nella suddetta nota dell'Avv. POZZI sono state dettagliatamente illustrate le ragioni che giustificano la proposizione dell'appello avverso la sopra indicata sentenza n.1389 del 2014;

**RITENUTO**, quindi sulla scorta di quanto relazionato dall'avv. POZZI, di dover promuovere appello avverso la sentenza n.1389 del 2014 al fine di salvaguardare gli interessi dell'Ente;

**CONSIDERATO** quindi opportuno confermare l'incarico di patrocinio legale all'avv. POZZI giusta determina dirigenziale 2<sup>a</sup> Ripartizione n.189 del 20/09/2013;

**VISTO** il D.Lvo.n.165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Trani,

**VISTO** il D.Lvo n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**RITENUTO** sulla scorta di quanto relazionato dal difensore del Comune nel giudizio di primo grado di dover promuovere appello avverso la sentenza n.1389 del 2014 al fine di salvaguardare gli interessi dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto del Comune di Trani;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i pareri ai sensi dell'art.49 del d.lgs. n.267/2000 di regolarità tecnico-amministrativa, in atti, espresso dal Segretario Generale –Servizio Legale e Contenzioso avv. Donato Susca, in data 23/05/2014 e parere di regolarità contabile, in atti, espresso dalla Dirigente dell'Area Economica Finanziaria dott.ssa Grazia Marcucci, in

data 23/05/2014:”dando atto che il presente provvedimento non comporta al momento oneri a carico dell’ente riservandosi per gli ulteriori e consequenziali visti o pareri”;

Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

#### DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di promuovere appello avverso la sentenza n.1389 del 2014 resa in data 28/04/2014 dal Tribunale di Trani – Sezione Lavoro in accoglimento del ricorso ex art.414 c.p.c. presentato dal dott. Giuseppe LORUSSO, difeso e rappresentato dagli avv.ti Antonio ARZANO e Giovanni DI CAGNO per ottenere in sede giudiziaria la condanna del Comune di Trani al pagamento della somma di Euro 60.301,56 a titolo di differenze di retribuzioni per asserite mansioni superiori, di indennità di reperibilità, di lavoro straordinario ordinario ed elettorale e per buoni pasti non liquidati.
3. di demandare al Segretario Generale l’adozione dei provvedimenti gestionali esecutivi della presente deliberazione ivi compreso l’indicazione del professionista cui conferire l’incarico difensivo e l’adozione dell’impegno di spesa.
4. di dichiarare, con separata votazione e ad unanimità di voti, legalmente resi, l’immediata eseguibilità, ai sensi del 4° comma dell’art.134 del D.Lgs. n.267/2000.

CITTA' DI TRANI

STUDIO LEGALE  
Avvocato Fabio Pozzi

07 MAG 2014

Prot. Gen. n° 17969

4102 GMA L.O

Avvocato Fabio Pozzi  
Patrocinante in Cassazione

Bari, 06/05/2014

Avvocato Elisabetta Strippoli

Sig.ra Maddalena Martiradonna  
Sig.ra Loreta Caradonna  
Segreteria

Spette.le  
Comune di Trani  
Via Tenente Luigi Morricò n. 2  
76125 - TRANI

Uff. Giudice  
Uff. Pubblica  
Uff. Segreteria  
Uff. Gen. 1.

Oggetto: Comune di Trani c/ Lorusso Giuseppe.

Con la presente sono ad informarVi che il Tribunale di Trani – Sezione Lavoro, nella persona della Dott.ssa Maria Antonietta La Notte Chirone, con sentenza n. 1389/2014 del 28/04/2014, comunicata il 05/05/2014, che allego in copia conforme, ha parzialmente accolto il ricorso ex art. 414 cpc promosso dal dott. Giuseppe Lorusso nei Vs. confronti condannando il Comune al pagamento in suo favore della somma di € 33.665,97 in luogo di quella richiesta di € 60.310,56.

Il provvedimento in parola, nonostante la sensibile decurtazione della domanda iniziale, presenta comunque aspetti di dubbia legittimità che meritano – a mio modo di vedere - un approfondimento in sede di gravame.

Mi limito a segnalare gli aspetti più significativi.

Il Giudice ha ritenuto di accogliere la tesi del Lorusso secondo cui questi avrebbe svolto continuativamente dal 2003 a tutt'oggi le mansioni di Responsabile del CED proprie della cat. D1 CCNL vigente.

Ha motivato tale decisione esponendo che tale circostanza si evincerebbe dalle prove per testi escusse e dai documenti prodotti.

Orbene, il dott. Lorusso, contrariamente a quanto dedotto dal Giudice del Lavoro, non ha fornito la prova di aver assunto a far data dal mese di Gennaio 2003 il ruolo di responsabile del CED – Sistema Informativo del Comune di Trani.

Anzi, al contrario, dalle dichiarazioni rese dal teste Antonio Modugno all'udienza del 9/12/2013 emerge una versione dei fatti diametralmente opposta rispetto a quella rappresentata dal dott. Lorusso.

Il dott. Antonio Modugno, infatti, ha testualmente dichiarato: "Conosco il dott. Giuseppe Lorusso, in quanto dal dicembre 2004 a tutto il giorno 31 maggio 2013 sono stato un dipendente del Comune di Trani con la qualifica di dirigente comandante della P.M. (Polizia Municipale), In tale periodo lavorativo, oltre che espletare le funzioni di Comandante della P.M., ho rivestito "ad interim" il ruolo di dirigente degli affari generali – vice segretario generale e responsabile del CED. Quindi il dott. Lorusso era un mio diretto dipendente. Il dott. Lorusso era l'unico dipendente comunale addetto al centro elaborazione dati del Comune....omissis...".

70122 BARI - PIAZZA GARIBALDI, 9 - TEL. 080 / 5247074 FAX. 5247076

e-mail: fabiopozzi@libero.it indirizzo pec: pozzifapec.avvocato@fabiopozzi.it

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO LUNEDI' MERCOLEDI' VENERDI'

C.F. PZZ FBA 61H 13A 65 2T - P.IVA 03916630720

Il dott. Antonio Modugno, quindi, teste di parte ricorrente, ha incontestabilmente dichiarato di essere stato, dal dicembre 2004 al 31 maggio 2013, l'unico responsabile del CED.

Ha quindi escluso che tale ruolo potesse essere stato ricoperto dal Lorusso il quale, invece, in quanto suo diretto dipendente (leggasi diretto sottoposto gerarchico) era solo un addetto (l'unico) al CED (ma non il responsabile).

E' evidente che tali dichiarazioni non possono che fugare ogni dubbio sul ruolo effettivamente svolto dal Lorusso in seno al Comune di Trani.

Del resto una cosa è svolgere operativamente le mansioni lavorative di addetto al CED, che nella specie sono pacificamente ricomprese nella categoria C1 di appartenenza, altra cosa è assumere la responsabilità formale di un ufficio in relazione all'ente ed ai terzi.

Nonostante tale inconfutabile prova contraria, però, il Giudice ha affermato che tale deposizione non può suffragare la lettura data dall'amministrazione comunale essendo – a suo dire – evidente una sorta di “atecnicismo espositivo” da parte del teste (sic!).

Il Giudice ha anche ritenuto di accogliere la domanda di riconoscimento degli straordinari non autorizzati nella misura evincibile dai cartellini marcacatempo, pur nella piena consapevolezza della vigenza del principio secondo cui nel pubblico impiego è retribuibile solo il lavoro straordinario preventivamente autorizzato.

Secondo la dominante giurisprudenza, infatti, la retribuità del lavoro straordinario è condizionata all'esistenza di una formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, la quale svolge una pluralità di funzioni, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, cui, ai sensi dell'art. 97 cost., deve essere improntata l'azione della p.a. E' noto, al riguardo, che nell'impiego pubblico, ai sensi degli artt. 17, d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e 80, D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384, non potendo il lavoro straordinario essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate (Cons. Stato III n. 1864/2013).

Nonostante la dichiarata conoscenza di tale principio e del dominante orientamento giurisprudenziale, però, il Giudice per motivare l'accoglimento della domanda del ricorrente ha dichiaratamente esposto di aderire ad una corrente di pensiero del tutto minoritaria - “in isolati casi la giurisprudenza ha invece accolto il pagamento di lavoro straordinario in assenza di una precedente autorizzazione” - riconducibile ad una datata (ed ampiamente superata) sentenza del Consiglio di Stato del 2002 n. 3843.

Ma non basta.

Con la memoria difensiva, ho eccepito l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia pretesa del dott. Lorusso antecedente il 10/07/2008 e ciò sul presupposto che il termine di prescrizione per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti è quello quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, e che sulla base dei documenti prodotti in giudizio, il primo atto di costituzione in mora, interruttivo della prescrizione, era rappresentato dal deposito del ricorso introduttivo in data 10/07/2013.

Ebbene, il Giudice, pur confermando la validità della eccezione – parte ricorrente insisteva per l'applicazione della prescrizione decennale – ha rite-

70122 BARI - PIAZZA GARIBOLDI, 9 - TEL. 080 / 5247074 FAX. 5247076

e-mail: [fabiopozzi@libero.it](mailto:fabiopozzi@libero.it) indirizzo pec: [pozzi@pec.avvocatofabiopezzi.it](mailto:pozzi@pec.avvocatofabiopezzi.it)

SI RICEVE SOLO PER APPUNTAMENTO LUNEDI' MERCOLEDI' VENERDI'

nuto che la stessa decorresse non già dal 2008 bensì dal 2005 poiché in atti risulterebbero prodotti da controparte alla udienza del 09/12/2013 documenti interruttivi della prescrizione datati 16/10/2012 e 20/01/2010.

Tale affermazione, per la sua gravità, merita un approfondimento.

Alla udienza del 09/12/2013, alla quale io ero presente personalmente, controparte non ha depositato alcun documento, come è facilmente evincibile dal verbale di udienza.

Dopo aver ricevuto la sentenza e letto le motivazioni, quindi, ignorando del tutto i documenti ivi richiamati, mi sono immediatamente recato in cancelleria ove – con assoluto stupore - ho rinvenuto nel fascicolo di parte ricorrente una “Nota di deposito di nuovi documenti a seguito delle eccezioni formulate da controparte nella comparsa di costituzione” recante la data del 09/12/2013 oltre che i documenti ivi elencati.

**Detta nota, della quale ho estratto copia, non reca alcun timbro di deposito né risulta depositata nel Portale Servizi Telematici consultabile on line.**

In buona sostanza detti documenti sono stati introdotti irrualmente nel fascicolo.

Ha, quindi, dell'incredibile il fatto che il Giudice abbia potuto tenerne conto ai fini della decisione anche perché, come è noto, nel rito del lavoro non è ammissibile alcuna produzione documentale successiva all'atto della costituzione se non autorizzata, cosa che nella specie non si è neppure verificata.

Mi astengo da ogni ulteriore commento lasciando a chi legge libera interpretazione dei fatti.

Ritengo, in ogni caso, doveroso per quanto esposto, proporre appello avverso siffatta sentenza .

In ogni caso, essendosi ultimato l'incarico conferitomi, allego fattura n. 58/2014 a saldo della prestazione.

Nel rimanere comunque a Vs. completa disposizione per qualsivoglia ulteriore chiarimento, porgo i miei più cordiali saluti.

Avv. Fabio Pozzi

In allegato:      copia conforme della sentenza n. 1389/2014  
                            fattura n. 58/2014

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to avv. Donato Susca

IL SINDACO

F.to avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 1700 reg. pubblic.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 28 MAG. 2014 al 12 GIU 2014 per  
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato  
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 28 MAG. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE

*avv. Donato Susca*

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:




è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;  
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 28 MAG. 2014




IL SEGRETARIO GENERALE

*avv. Donato Susca*

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 28 MAG. 2014



Il Funzionario delegato

*avv. Donato Susca*